



Ministero delle Infrastrutture

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STATALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali

Prot. n.

del

CONFERENZA UNIFICATA STATO-REGIONI

DOCUMENTO DI ATTUAZIONE

**DELL'INTESA ISTITUZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO
STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
CHE INSISTONO SUL TERRITORIO DELLE ZONE SOGGETTE A RISCHIO SISMICO,
DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 21, DELLA LEGGE 27.12.2002, N. 289.**

VISTO l'art. 8, comma 6, della Legge 131/2003, che detta la disciplina dell'intesa istituzionale in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, in particolare, l'art. 80, comma 21 che prevede, nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001, l'inserimento di un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico;

VISTA la disposizione contenuta nello stesso art. 80, comma 21, nella quale si stabilisce che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Istruzione,



Ministero delle Infrastrutture

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STATALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali

dell'Università e della Ricerca deve presentare tale piano straordinario al CIPE che, sentita la Conferenza Unificata, ripartisce le risorse indicate;

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante "Norme per l'edilizia scolastica" e, in particolare, l'articolo 3, che individua le competenze degli Enti locali in tale materia;

VISTO il DM n. 512/ES del 27 maggio 2003 e s.m.i con il quale e' stata nominata la Commissione tecnico-scientifica;

VISTI il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, ed il primo programma stralcio predisposto dai medesimi Enti sulla base delle proposte delle Regioni e delle Province autonome, trasmessi dal CIPE con nota 3 agosto 2004, n. 25928;

VISTI gli esiti della riunione tecnica di Conferenza Unificata tenutasi il 15 settembre 2004 in cui l'ANCI e l'UPI, pur formulando osservazioni sulle procedure adottate, hanno espresso parere favorevole al provvedimento, e in cui le Regioni, al fine di una maggiore snellezza nella realizzazione degli interventi, hanno chiesto che le modalità e le procedure di attuazione siano ricondotte nell'ambito delle procedure attuative della legge n. 23/96 e, ove occorra, siano definite in seno alla Conferenza Unificata mediante apposita intesa, ai sensi del comma 6 art.8 della legge 131/2003;

VISTA la nota del 26 ottobre 2004, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato, tra l'altro, che per quanto concerne il primo programma stralcio, per la realizzazione di 738 interventi, con un fabbisogno finanziatore di 193.873.695,00 euro, si può ritenere disponibile una quota parte del limite di impegno quindicennale di cui all'articolo 13, comma 1 della legge 166/2002, da ripartire a cura del CIPE, complessivamente pari ad un importo di 45,258 milioni di euro, successivamente rideterminato con la Delibera CIPE n.102/04 in 43,900 milioni di euro;

VISTA la lettera del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'11 novembre 2004, n.B3/0/257 con la quale si esprimono perplessità di ordine giuridico in merito all'applicabilità della legge n. 23/96, rilevando, peraltro, che per consentire comunque la realizzazione del



Ministero delle Infrastrutture

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STATALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali

programma, si possa accedere ad una soluzione che contemperi l'esigenza di una corretta attuazione della legge n. 443/2001 con le procedure previste dalla legge n°23/96, attraverso apposita intesa istituzionale nell'ambito della Conferenza Unificata;

VISTE le risultanze della Conferenza Unificata tenutasi l'11.11.2004 nella quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato la volontà espressa nella lettera dell'11 novembre 2004, di pervenire ad una intesa istituzionale in seno alla Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131/03, per la definizione di procedure di attuazione del suddetto Piano straordinario compatibili con la legislazione vigente e di assegnare il compito della predisposizione del relativo testo alla Commissione tecnico-scientifica prima indicata;

VISTI il parere favorevole espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta dell'11 novembre 2004, nonché le risultanze della delibera CIPE del 21.12.2004;

VISTA l'Intesa istituzionale per la realizzazione del piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici sancita dalla Conferenza Unificata durante la seduta del 13 ottobre 2005 (Rep Atti n. 880/CU del 13 ottobre 2006)

PER L'ATTUAZIONE DELLA INTESA DI CUI ALLE PREMESSE SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Recepimento delle premesse e definizioni

- 1) Le premesse fanno parte integrante del presente documento di attuazione che regola i rapporti fra:
 - il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, l'Edilizia e la Regolazione dei Lavori Pubblici – Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali (*Codice Fiscale n. 80225890583*) – 00186 Roma Via Nomentana, 2, di seguito denominato “**Ministero**”,



Ministero delle Infrastrutture

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STATALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali

- La «Ufficio regionale» - (Codice Fiscale n. «UR_codice_fiscale») – «UR_indirizzo», di seguito denominato “**Regione**”
 - «Ente aggiudicatore» (Codice Fiscale n. «EA_codice_fiscale») – «EA_indirizzo», di seguito denominato “**Ente aggiudicatore**”.
- 2) Conformemente al testo dell'Intesa istituzionale di seguito chiamata Intesa, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di seguito chiamato MIUR, e' il Ministero concertante; il soggetto con il quale, ai sensi del art.4 della Intesa, l'Ente aggiudicatore accende mutui o effettua altre operazioni finanziarie, ai sensi dell'art.13 della legge 166/2002 e' di seguito chiamato Istituto finanziatore.

Articolo 2 - Oggetto del documento di attuazione ed importo del finanziamento

- 1) Oggetto del presente documento di attuazione e' la realizzazione dell'intervento denominato: “«**Denominazione intervento**»” inserito nel programma regionale citato nelle premesse, approvato dal CIPE con delibera n. 102 del 21.12.2004, così come definito dal progetto definitivo esaminato dalla Regione ai fini della dichiarazione di coerenza ai sensi dell'art. 3, comma 6 dell'Intesa istituzionale.
- 2) L'importo del finanziamento è provvisoriamente determinato in euro «**Totale**»,00, quale contributo, per opere ammesse secondo i criteri definiti, comprensivo di ogni onere sia diretto che indiretto e sarà successivamente determinato ai sensi dell'Intesa.
- 3) Le opere saranno realizzate in conformità al progetto di cui al comma 1 restando altresì ammesse a finanziamento esclusivamente le variazioni, giustificate ai sensi dell'art. 25 legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, comunque tali da rispettare la coerenza del progetto con gli obiettivi del programma.
- 4) Qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente comma l'Ente aggiudicatore, intervenute le approvazioni di legge da parte degli organi competenti, si impegna a darne comunicazione al Ministero ed alla Regione, trasmettendo, copia conforme dei relativi atti di approvazione.

Articolo 3 - Validità del documento di attuazione

- 1) Il presente documento di attuazione è valido fino alla completa definizione di tutti i rapporti tra il Ministero, la Regione e l'Ente aggiudicatore.



Ministero delle Infrastrutture

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STATALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali

Articolo 4 - Progetti e affidamento dei lavori

- 1) Previa ricezione della comunicazione, inviata dalla Regione competente ai sensi dell'articolo 3 della Intesa Istituzionale, contenente sia la positiva valutazione della coerenza del progetto proposto ai contenuti del programma, sia la precisa quantificazione della quota-parte del singolo intervento conforme alle finalità del finanziamento di che trattasi e l'individuazione delle eventuali ulteriori fonti di finanziamento necessarie alla realizzazione delle opere non appartenenti alle tipologie ammesse a finanziamento, il Ministero e la Regione attivano le procedure di competenza previste nella Intesa istituzionale.
- 2) Entro i 180 giorni successivi alla sottoscrizione del presente documento di attuazione, gli Enti attuatori dovranno procedere all'affidamento e consegna dei lavori e, nei successivi 30 giorni, daranno comunicazione al Ministero ed alla Regione della avvenuta aggiudicazione.
- 3) Detta comunicazione sarà corredata da una copia del contratto e del relativo provvedimento di approvazione, nonché copia del conseguente provvedimento di rideterminazione del quadro economico, rimodulato ai sensi delle disposizioni contenute nella Delibera CIPE di approvazione del Programma e conterrà tutti gli estremi della aggiudicazione, il nominativo del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento, nonché ogni ulteriore elemento ritenuto utile.
- 4) Qualora, entro i 21 giorni successivi, il Ministero non avrà richiesto modifiche del quadro economico, quest'ultimo si intenderà accolto.

Articolo 5 - Modalità di erogazione dei finanziamenti

- 1) Gli Enti aggiudicatori, dopo la aggiudicazione dei lavori e la sottoscrizione del "documento di attuazione", e nei limiti delle risorse definitivamente assegnate ai sensi della delibera CIPE di approvazione del programma, sottoscrivono con un "Istituto finanziatore" i "contratti" di accensione dei mutui o relativi ad altre operazioni finanziarie, ai sensi dell'art.13 della legge 166/2002.
- 2) Entro 30 giorni dalla stipula del contratto di cui al comma 1, l'Istituto finanziatore trasmette alla Regione e al Ministero copia conforme del contratto medesimo.
- 3) L'Istituto finanziatore erogherà all'Ente aggiudicatore l'importo complessivo in due rate di acconto, pari ciascuna al 45% del finanziamento, ed una rata di saldo pari al 10% del finanziamento secondo le seguenti modalità:



Ministero delle Infrastrutture

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STATALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali

- a) la prima rata di acconto verrà erogata, su richiesta dell'Ente aggiudicatore corredata da apposita comunicazione della Regione attestante la coerenza del progetto di cui al precedente art. 3 comma 6, successivamente all'aggiudicazione dei lavori.
 - b) la seconda rata verrà erogata, su richiesta dell'Ente aggiudicatore, corredata da apposita comunicazione della Regione attestante ,quale presa d'atto, l'avvenuta trasmissione della certificazione di spesa effettivamente sostenuta, pari almeno all' 80% dell'importo della prima rata di anticipazione .La predetta comunicazione sarà rilasciata dalle Regioni entro 15 giorni dall'effettiva presentazione della documentazione;
 - c) la rata di saldo verrà erogata, su richiesta dell'Ente aggiudicatore , corredata da apposita comunicazione della Regione attestante ,quale presa d'atto, l'avvenuta trasmissione della avvenuta approvazione dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ai sensi delle norme vigenti e della relazione acclarante i rapporti Stato-Ente regolarmente approvata.
- 4) Per assicurare la realizzazione dell'intervento, l'importo delle rate di ammortamento e' corrisposto all'Istituto finanziatore dal Ministero, ai sensi dell'art. 4, comma 177 della legge n.350/2003, rimanendo estraneo l'ente aggiudicatore

Articolo 6 - Comunicazione alle Amministrazioni.

- 1) L'Istituto finanziatore comunica al Ministero, al MIUR ed alla Regione interessata le intervenute erogazioni delle somme e le ulteriori informazioni eventualmente richieste dai suddetti soggetti e relative ai rapporti di mutuo contratti, ai fini delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 190/2002.

Articolo 7 - Risorse non utilizzate

- 1) Le economie comunque maturate e non erogate, nonché le somme erogate agli Enti aggiudicatori e non utilizzate per l'intervento cui si riferiscono, dovranno essere versate da parte dell'Istituto finanziatore, su disposizione dell'Ente aggiudicatore, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ad apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 91 della legge 350/2003.



Ministero delle Infrastrutture

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STATALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali

Articolo 8 - Vigilanza e collaudo

- 1) Il Ministero ai sensi dell'art.2 del DLgs 190/02 provvede, eventualmente in collaborazione con la Regione, alle attività di supporto per la vigilanza da parte del CIPE, sulla realizzazione dell'intervento sia attraverso gli organi di collaudo che del responsabile del procedimento anche mediante l'esame della apposita relazione acclarante i rapporti Stato Ente sugli adempimenti svolti dall'Ente aggiudicatore per gli obblighi assunti con il presente documento di attuazione, redatta ai sensi dei commi 2 e 3, sia attraverso monitoraggio e verifica condotte direttamente con le modalità di cui ai commi 4 e 5.
- 2) Il Collaudatore ovvero il Presidente della Commissione di collaudo, nei casi in cui tali organi siano presenti, sono tenuti ad inviare al Ministero ed alla Regione, entro 5 giorni, copia dei verbali di visita, che non potranno essere meno di due in corso d'opera, informando circa l'andamento dei lavori. Nei casi in cui la norma non preveda la nomina, detti atti saranno redatti ed inviati a cura del Responsabile del Procedimento. Nei casi in cui si ricorra al collaudo, il provvedimento di nomina dovrà indicare esplicitamente i compiti di cui al presente comma.
- 3) Il Ministero si riserva, inoltre, di effettuare verifiche e controlli sull'avanzamento e sull'adempimento dell'oggetto del documento di attuazione, e l'Ente si impegna ad assicurare tutta l'assistenza necessaria dando, tra l'altro, tutte le informazioni. L'Ente si impegna, altresì, a rendere disponibile e, su richiesta, a fornire, copia autentica di tutti gli atti che saranno ritenuti utili.
- 4) Tali verifiche non comporteranno in alcun modo il coinvolgimento in qualsiasi rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, forniture, danni).

Articolo 9 Misure in caso di inerzie, ritardi o inadempienze

- 1) Il Ministero riscontrata la presenza di inerzie, ritardi o inadempienze attiva le procedure di cui all'articolo 10 della Intesa.

L'Ente Aggiudicatore

La Regione

Il Ministero



Ministero delle Infrastrutture

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STATALI, L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali